

REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 635/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 il fatto generatore del tasso di cambio per il pagamento alla superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio⁽²⁾, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.
- (2) In virtù dell'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, la campagna di commercializzazione per la frutta a guscio ha inizio il 1° gennaio.

(3) Il regolamento (CE) n. 653/2004 della Commissione⁽⁴⁾ indica, nell'allegato, il tasso di cambio applicabile agli importi il cui fatto generatore interviene il 1° gennaio.

(4) Il regolamento (CE) n. 635/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 635/2004, è aggiunta la lettera seguente:

«f) il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

⁽³⁾ GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 100 del 6.4.2004, pag. 22.